

Attività Produttive

Alberghi e altre attività ricettive › Esercizi di affittacamere

Descrizione

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.

Nelle strutture si forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.

L'attività può essere svolta in modo complementare alla somministrazione di alimenti e bevande, purché svolta dallo stesso titolare in un'unica struttura immobiliare e al servizio esclusivo di coloro che vi alloggiano.

Codice Ateco 2007:

55.20.5 Attività di affittacamere per brevi soggiorni

Requisiti

Requisiti morali:

- assenza di cause ostative elencate nell'art. 71 del D.LGS. 59/2010;
- assenza cause ostative elencate nell'art. 67 del D.LGS. 159/2011;
- Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
- Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).

Requisiti professionali:

L'attività che comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Presupposti e ulteriori requisiti specifici:

I locali devono disporre di almeno un bagno ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2. Le camere da letto devono essere dotate di almeno un letto e una sedia per persona, un armadio, un tavolo o scrivania e un cestino porta rifiuti; non è richiesta la residenza del gestore nello stesso immobile.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, igienico pubblica, igiene e la tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare e deve avere ottenuto le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività (scarichi, rifiuti, emissioni, prevenzione incendi, etc)

Adempimenti

Per **aprire** e/o **modificare** un esercizio di affittacamere:

- SCIA Modello A;
- Schede 2;
- Scheda 6;
- Accettazione rappresentanza (se necessario);
- Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
- Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
- Ricevuta pagamento degli oneri alla ASL.

Per il **subentro** (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa):

- SCIA Modello B
- Schede 2
- Scheda 6
- Accettazione rappresentanza (se necessario);
- Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
- Autocertificazione requisiti morali (se necessario);
- Ricevuta pagamento degli oneri alla ASL.

PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

L'importo da pagare ammonta a:

- euro **xxx,xx** per imposte;
- euro **xxx,xx** per tasse ;
- euro **xxx,xx** per diritti di segreteria.

Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

XXXXXXXXXXXXXXXX

SANZIONI

L'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali

effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.

MEZZI DI RICORSO:

- a) per l'interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti
- b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Autorità cui proporre il ricorso: *Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.*

OBBLIGHI

Gli obblighi da rispettare nell'esercizio dell'attività di affittacamere sono:

- esporre, nei locali di ricevimento dei clienti ed in ogni unità abitativa, i prezzi minimi e massimi;
- denunciare alla Provincia, tramite il Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi per l'anno successivo;
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
- compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle proprie generalità;
- comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di tutte le persone alloggiate, entro ventiquattro ore dal loro arrivo.

Normativa

Non presente